



COPIA

COMUNE DI PANCALIERI

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

**OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2011.**

L'anno **duemilaundici**, addì **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **10**, nella apposita sala del Consiglio Comunale, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
	SINDACO	P	
	VICE SINDACO	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	CONSIGLIERE	P	
	Totale	13	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 30.12.1992 n. 504 che istituisce e disciplina l'imposta comunale sugli immobili e in particolare l'art. 4, individua nel Comune, nel quale sono ubicati gli immobili, il soggetto attivo dell'imposta Comunale sugli immobili;

Richiamata la Legge 27.12.2006 n. 296 comma 156 (Finanziaria 2007) la quale andando a modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 dispone che le aliquote ICI sono deliberate dal Consiglio Comunale;

Dato atto che la determinazione dell'aliquota deve essere deliberata dall'organo consigliare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione fissata per l'anno 2011 con D.M.I. 17.12.2010 al 31.03.2011;

Richiamato quanto previsto dall'art 77 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 che al comma 30 ha confermato per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti tributari già prevista dal citato art. 1 comma 7 del D.L. n. 93 fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tarsu sui rifiuti solidi urbani;

Richiamato l'art. 1 co. 123 della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13.12.2010 che conferma la sospensione del potere di deliberare detti aumenti (fatta eccezione per la TARSU);

Dato atto che la misura delle aliquote ICI è contenuta nell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

Richiamata la D.C.C. n. 7 del 27.04.2010 avente ad oggetto "Imposta Comunale sugli immobili. Determinazione aliquote per l'anno 2010;

Richiamato l'art 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 28.05.2008, entrato in vigore in data 29.05.2008, che testualmente recita:

1 "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2 Per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9omissis....."

Richiamata la risoluzione n. 12/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - avente prot. 12677 del 05.06.2008, la quale precisa:

- Definizione di Abitazione Principale: per definizione di abitazione principale il comma 2 dell'art 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 rinvia a quella contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992 che disciplina il tributo, in particolare occorre fare riferimento all'art 8 del D.lgs. n. 504 del 1992 il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 173 lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si identifica salvo prova contraria con quella di residenza anagrafica;
- Le pertinenze dell'abitazione principale: la norma di esenzione (D.L. 27 maggio 2008 n. 93) non menziona le pertinenze dell'abitazione principale vale a dire gli immobili che a norma dell'art 817 del C.C. sono destinati da proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento;
Il silenzio della norma è significativo in quanto legittima di per sé l'estensione in esame alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte a catasto, dal momento che in base all'art 818 del C.C. "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto".

A Tal proposito è opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, poiché come affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24.11.1998 la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del Codice Civile;

Considerato che il Nuovo Regolamento Comunale sull'ICI deliberato dal Consiglio Comunale in data 30.11.2009 con provvedimento n. 48 ed entrante in vigore a partire dal 1.01.2010, disciplina all'art. 4 le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, conseguentemente esenti dal pagamento I.C.I.,quali:

- a) L'abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragione di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata come abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d'imposta;
- c) l'abitazione (e non le pertinenze che in tal caso continuano ad essere tassate in capo al proprietario) concesse in uso gratuito
 - ai parenti in linea retta entro il secondo grado;

e all'art. 3 "pertinenze delle abitazioni principali" chiarisce che sono considerate tali garage o box o posto auto, soffitta, cantina classificate nelle cat. C/2, C/6, C/7 se durevolmente asservite alla abitazione principale e comunque assimilate al trattamento di quest'ultima in numero non superiore a due (art. 3 co. 3);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Dopo trattazione, il Sindaco pone in votazione il presente punto all'o.g.d: con votazione resa in forma pale la quale ha dato il seguente esito:

- presenti n. 13
- votanti n. 13
- astenuti : zero
- favorevoli n. 13
- contrari: zero

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di richiamare il nuovo regolamento comunale sull'Imposta comunale sugli immobili deliberato da codesto Consesso in data 30.11.2009 con provvedimento n. 48 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 4 di detto regolamento per quanto riguarda:

- le abitazioni principali (ai sensi art. 1 c.1 del D.L. 93/2008)
- le abitazioni equiparate alle abitazioni principali se concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;
- le pertinenze alle abitazioni principali;

- 3) Di dare atto che le aliquote I.C.I. i vengono determinate per l'anno 2011 come risultano dalla seguente tabella:

abitazioni principali e unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali disciplinate nell'art 4 del Regolamento Comunale sull'ICI vigente e riportate in parte motiva		Esenti dal pagamento I.C.I.
Aliquota ordinaria		aliquota
1	Abitazioni principali di cui alla categoria cat. A1-A8-A9 non esenti per legge	4,5 per mille
	Relativa detrazione per le abitaz. di cui al punto 1	103,29
Aliquota diversificata		aliquota
2	Seconde case, altre pertinenze dopo la seconda, pertinenze concesse in uso gratuito a parenti	6,00 per mille
3	Terreni agricoli	6,00 per mille
4	Aree fabbricabili	6,00 per mille

- 3) Di dare mandato al competente responsabile del Servizio e del Procedimento di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell'aliquota I.C.I. verrà pubblicata a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

